

**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE  
CIVILI - LAVORO - PREVIDENZA  
TRIBUNALE DI TRAPANI**

Questo protocollo trova la sua genesi nella necessità di uniformare il modello di trattazione delle udienze in una ottica di collaborazione e di sinergia tra i Magistrati e l'Ordine degli Avvocati di Trapani

**NORME GENERALI PER TUTTI I PROCEDIMENTI**

Il presente protocollo deve intendersi integrato, ove non espressamente previsto, dalle disposizioni di cui al Protocollo Distrettuale per l'attuazione del Processo Civile Telematico

**Articolo 1. Costituzione delle parti ed adempimenti connessi.**

- 1.- Negli scritti difensivi i professionisti si ispireranno a principi di sobrietà, sinteticità e chiarezza.
- 2.- Il difensore della parte chiamata in giudizio, al fine di assicurare l'effettiva conoscenza dei propri scritti difensivi, tanto al Giudice quanto alle controparti, avrà cura di costituirsi antecedentemente all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa.
- 3.- Nell'ipotesi di costituzione nel giorno dell'udienza della parte chiamata, il Giudice su richiesta della controparte, potrà concedere un rinvio ad horas ovvero un breve rinvio secondo le esigenze del ruolo.
- 4.- L'organizzazione del fascicolo di parte telematico avverrà nel rigoroso rispetto dell'art. 9 del protocollo distrettuale per l'attuazione del processo civile telematico che qui si riporta:



*“1. I documenti cartacei prodotti in copia informatica vanno digitalizzati con modalità tali da mantenerne una agevole leggibilità, pur contenendo le dimensioni dell'allegato. Si consiglia, di regola, la digitalizzazione dei documenti in bianco e nero o scala di grigi, con risoluzione di 200 dpi.*

*2. Nel caso di produzione in giudizio di oggetti solidi o di originali unici, come i titoli di credito, gli atti oggetto di procedimenti di querela di falso o di verifica di scrittura privata e le correlate scritture di verifica, fermo restando che tali oggetti o atti dovranno essere fisicamente depositati in cancelleria per essere inseriti nel fascicolo processuale cartaceo, il difensore procede a depositare telematicamente una immagine degli oggetti solidi ovvero una copia informatica dei documenti depositati.*

*3. Considerato che la produzione documentale non esime dall'obbligo di re-dazione dell'indice del fascicolo previsto dall'art. 74, quarto comma, disp. att. c.p.c., nel caso in cui si proceda alla produzione per via telematica di documenti tale produzione deve essere accompagnata dall'inserimento di un documento separato contenente l'indice dei documenti prodotti de-nominato “00 – indice produzione documentale”.*

*4. Al fine di consentire una più agevole consultazione del fascicolo di parte telematico sia alle controparti che al giudice, il difensore è tenuto ad alle-gare i documenti probatori singolarmente o aggregati per tipologia, in conformità all'indice, suddivisi in più distinti files. I file così ottenuti dovranno essere denominati secondo le seguenti regole:*

*a. va inserita, all'inizio del nome del file, la numerazione corrispondente all'indice, avendo cura di inserire, prima dei numeri inferiori a 10 il numero 0 (ad es. 01, 02, 03 etc.);*

*b. il file va denominato in modo da richiamare il contenuto del documento come da indice (ad es: “01 – contratto di locazione”, “02*



– lettera messa in mora”, “03 – ricevute pagamento oneri condominiali” etc. etc.)”.

## **Articolo 2 - Trattazione delle udienze.**

1.- Tutte le udienze avranno inizio nelle ore e nei giorni previsti dalle tabelle; per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168 bis - 5° comma - c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire la loro adeguata, effettiva e decorosa trattazione.

2.- Le udienze saranno organizzate per fasce orarie, per gruppi di cause e/o per singola ora.

3.- Le fasce orarie iniziali dell'udienza di trattazione –indicativamente sino alle ore 10,30– saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali sono prevedibili adempimenti di breve durata; non potranno essere fissate udienze nelle ore pomeridiane salvo la sussistenza di esigenze straordinarie e previo accordo con le parti, ovvero per l'audizione di minori, interdicendi o amministrandi.

4. – Le Cancellerie cureranno la trasmissione del ruolo di udienza almeno con due giorni di anticipo all'Ordine degli Avvocati che ne curerà la pubblicazione nell'apposita sezione del sito per consentire di conoscere l'ordine e l'orario della trattazione delle cause.

## **Articolo 3 - Puntualità ed assenza di una parte.**

1.- Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato; i difensori presenti avranno cura di attendere sino a 30 minuti i colleghi non comparsi e verosimilmente impediti.

2.- In caso di mancata ed ingiustificata presenza di alcune delle parti all'orario fissato, il giudice terrà conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza secondo le previsioni di cui





all'art. 2, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario.

3.- I provvedimenti di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348, 631 c.p.c., e le eventuali dichiarazioni di improcedibilità per assenza delle parti, saranno adottati al termine dell'udienza.

#### **Articolo 4 - Impedimento del giudice a tenere udienza.**

1.- Il giudice, in caso di nota impossibilità a tenere l'udienza già fissata, la differirà con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria ai difensori.

#### **Articolo 5 - Comunicazioni delle parti al giudice.**

1.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice gli accordi transattivi intervenuti tra le parti, ovvero l'eventuale adesione dei propri assistiti alle proposte formulate ex art. 185 bis c.p.c.

2.- Segnaleranno altresì al giudice ed alla controparte qualsiasi motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa e le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.

3.- I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

#### **Articolo 6 - Comunicazioni di cancelleria.**

1.- Ove l'udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria avrà cura di darne tempestiva comunicazione, mediante affissione di apposita nota sulla porta della stanza del giudice ed anche



sulla porta della cancelleria nonché ad inoltrare comunicazione all'Ordine degli Avvocati.

**Art. 7 - Patrocinio a spese dello Stato.**

1.- Ciascun avvocato, nell'ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ne darà atto nel primo atto difensivo, produrrà in giudizio copia del provvedimento di ammissione e fornirà ogni altro eventuale elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.

**Articolo 8 – Trattative in corso di causa.**

1.- Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative; le parti in tal caso valuteranno in via principale la possibilità di chiedere la sospensione concordata ex art. 296 c.p.c.

**Articolo 9 - Redazione del verbale di causa.**

1.- Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze, il giudice procederà alla verbalizzazione di persona.

2.- La verbalizzazione può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle parti.

3.- Ove autorizzate dal giudice, sono ammesse note difensive predisposte in via anticipata dalle parti, purché sintetiche.

4.- Non è ammessa la trasmissione di preverballi o note da allegare a verbale se non espressamente e previamente autorizzate dal giudice.



## **CAUSE IN MATERIA DI FAMIGLIA e STATO DELLE PERSONE**

### **Articolo 10 - Svolgimento udienza.**

1.- All'udienza di comparizione avanti il Presidente sarà consentita la presenza dei difensori dopo l'espletamento del tentativo di conciliazione.

2.- Al fine di garantire l'assoluta riservatezza, in tutti i casi in cui sarà necessaria l'audizione dei minori, come pure quella delle persone nelle cause di stato, essa avverrà con le cautele necessarie rispetto agli altri giudizi chiamati nella giornata.

3.- Gli avvocati solleciteranno le parti assistite a non portare con sé figli minori se non necessario ai fini della procedura.

### **Art. 11 - Ascolto del minore**

1.- L'ascolto del minore interviene nel rispetto degli artt. 336 bis e 337 octies c.c., ed indi, ai fini di tutelare la sua riservatezza, l'esame del minore (che sarà oggetto di verbalizzazione) verrà condotto esclusivamente dal Giudice, ovvero, ove possibile e necessario, con l'assistenza di un ausiliario psicologo se autorizzato a presenziare.

2.- Gli avvocati cureranno di non dibattere temi della causa in presenza del minore, ovvero di renderli noti a costui, ammonendo i clienti al riguardo.

### **Art.12 – Spese straordinarie nell'interesse della prole**

Nei procedimenti in materia familiare, riguardo l'individuazione della tipologia e del regime inerente la ripartizione delle cd. spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, le domande proposte negli atti difensivi ed i provvedimenti giurisdizionali che



dispongono al riguardo, ove non diversamente precisato, si intenderanno effettuare integrale richiamo al cd. Protocollo di Roma (Protocollo di intesa tra la prima sezione civile del Tribunale di Roma ed il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati siglato il 17.12.14).

**Art. 13- Audizione mediante videocollegamento nei procedimenti patrocinati con difesa tecnica -**

Nelle ipotesi in cui è disposta l'audizione domiciliare dei beneficiandi o degli interdicensi – ovvero in cui è disposto l'interrogatorio formale di parte in condizione di assoluta intrasportabilità – il Giudice avrà cura di trasmettere tempestivamente per posta elettronica invito ai difensori per l'instaurazione del videocollegamento con sistema Lync. Del pari l'Avvocato avrà cura di apprestare la necessaria collaborazione ed ogni mezzo tecnico per l'agevole svolgimento dell'udienza.

**CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA**

**Art. 14 - Ricorsi in materia previdenziale.**

1.- Il difensore della parte ricorrente si impegna ad indicare nel corpo del ricorso, ove possibile, gli estremi identificativi della pratica amministrativa come assegnati dall'ente previdenziale.

**Art. 15 - Svolgimento delle udienze**

1.- I difensori si impegnano, per quanto possibile, a far comparire personalmente le parti alla prima udienza di cui all'art. 420 c.p.c. al fine di consentire l'esperimento del libero interrogatorio in contraddittorio sui fatti di causa ed il tentativo di conciliazione, attesa la funzione nevralgica rivestita da tali atti nell'ambito del processo.







Il presente protocollo è stato redatto in data 22/11/2018 ed è stato approvato dalla Assemblea dei Magistrati in data 4/12/18 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella seduta del 27/11/18.

Viene sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, ed inviato in copia anche ai dirigenti delle Cancellerie per quanto di rispettiva competenza.

Il Presidente  
dell'Ordine degli Avvocati



Il Presidente del Tribunale  
Dr. Andrea Genna





## SPESE STRAORDINARIE

### PROTOCOLLO D'INTESA CON IL FORO

La premessa da cui muove il presente protocollo è quella di ridurre in via preventiva il contenzioso prevedendo un assegno di mantenimento, voce certa nel *quando* e nel *quantum* e comunque immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del *budget* di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al co-obbligato e di possibile conflitto. In quest'ottica la determinazione dell'assegno di mantenimento tiene conto di quelle che già erano le specifiche spese correnti della famiglia coesa (come ad es. anche la baby-sitter) che le parti hanno l'onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi.

Al di fuori di queste vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'*an*, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel *quantum* ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.

In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

10/11/99



spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto

Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uso fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*